

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti

N.82.... del 25/07/2019

ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER

IMMAGINI (R.M.N. - T.A.C. - RADIOLOGIA - ECOGRAFIA -

MAMMOGRAFIA) E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO GENERICO DI

BASE

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 28 del mese di

GIUGNO

nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in

Perugia, via Guerra 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di

intervenire in questo atto quale Commissario Straordinario dell' Azienda USL

Umbria n. 1, sul cui territorio insiste la Struttura "Chirofisiogen Center S.r.l.",

in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda Usl Umbria n. 1, Cod. Fisc.

e Partita Iva 03301860544, e dell'Azienda Usl Umbria n. 2 Cod. Fisc. e

Partita Iva 01499590550

e

Il Sig. Alberto Brugnoli - Cod. Fisc BRG LRT 55P26 E256H nato a Gubbio il

25/09/1955 residente a Roma - Via Bregnano n. 59 in qualità di Legale

Rappresentante del Presidio "CHIROFISIOGEN CENTER S.r.l." con sede in

Perugia - Via Della Valtiera n. 225/A (CAP 06135) Partita IVA 00729430546

di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede

all'art.8 BIS punto 1 che " le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi

di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità



sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies”;

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 “Norme finali e transitorie” prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli art. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;

- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che la Regione Umbria, con Determinazioni Dirigenziali n. 5532 del 23 giugno 2016 e n. 7278 del 13 luglio 2017, ha rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al Presidio “Chirofisiogen Center S.r.l.” per le attività di:

- Diagnostica per immagini. Specialistica ambulatoriale e di Risonanza magnetica da 1.5 Tesla ed 1 Tesla aperto. Mammografia. Laboratorio di base con esecuzione di analisi tossicologiche forensi di 1° livello. Medicina dello sport con rilascio di certificazione agonistica. Servizio di angiologia. Flebologia e Scleroterapia

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

CHE la Regione Umbria:

- Con DGR 857 del 24 luglio 2017 ha stabilito "...di prevedere, anche per le strutture private con le quali le Aziende Sanitarie stipulano contratti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, il libero accesso dei cittadini umbri nelle strutture del territorio regionale, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative..." e con le modalità previste dalla DGR medesima;

- Con nota prot. 0215713 del 11.10.2017 ha fornito i chiarimenti richiesti dalle Aziende Sanitarie in merito a quanto stabilito con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 precisando che "il contratto con le strutture private per l'erogazione delle prestazioni di ricovero o specialistica ambulatoriale deve essere stipulato unicamente dalla Azienda USL nel cui territorio insiste la struttura.

Rimane implicito che con le strutture già contrattualizzate non si potranno superare i limiti economici previsti dalla vigente normativa.

Si richiama a tal fine quanto stabilito dal dispositivo della delibera regionale in oggetto ai punti 4) - 5) - 8)";

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• con D.G.R. n. 1195 del 29.10.2018 avente ad oggetto "Indirizzi vincolanti | |
| | alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di | |
| | previsione anno 2019", ha individuato e richiamato per l'anno 2019 i primi | |
| | indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie | |
| | Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante "<i>Linee guida per la</i> | |
| | <i>stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le</i> | |
| | <i>Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il</i> | |
| | <i>Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei</i> | |
| | <i>volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019"</i> , ha approvato gli indirizzi | |
| | ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli | |
| | erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al | |
| | medesimo provvedimento | |
| | <ul style="list-style-type: none">• con D.G.R. 1516 del 20 dicembre 2018, ha, altresì, stabilito i volumi | |
| | finanziari massimi, anno 2019, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da | |
| | altri soggetti privati accreditati per prestazioni di assistenza specialistica | |
| | ambulatoriale (Tabella n. 8 – Allegato n. 1) e i volumi finanziari massimi | |
| | per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale – | |
| | prestazioni transitate dal regime di degenza al regime ambulatoriale | |
| | (Tabella n. 6 - Allegato n. 1); | |
| | <ul style="list-style-type: none">• con D.G.R. 1516 del 20 dicembre 2018, al punto 10) del deliberato ha | |
| | dato mandato " ai Direttori Generali delle Aziende USL sul cui territorio | |
| | <i>insistono le strutture Private Convezionate a stipulare i relativi contratti ,</i> | |
| | <i>precisando che le Aziende USL medesime sono altresì responsabili della</i> | |
| | | |



gestione degli stessi, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che contabile”;

- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante " Delibera di Giunta Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018- Linee attuative" sono state impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;

- Che, pertanto, per l'anno 2019 la gestione dei rapporti contrattuali con il Presidio spetta all'Azienda USL territorialmente competente, per tutti i pazienti della Regione Umbria;

- Che l'Azienda USL Umbria n. 2 provvede a fornire all'Azienda USL Umbria n. 1, che contrattualizza, tutte le informazioni in materia di tetto di spesa atte ad attestare il rispetto della normativa sulla spending review;

- Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Azienda USL Umbria n. 1 e l'Azienda USL Umbria n. 2 con il presente atto, si avvalgono del Presidio per l'erogazione ai residenti nel territorio aziendale ed agli assistiti in mobilità interregionale delle prestazioni di:

- **R.M.N. – T.A.C. – ECOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1, residenti Azienda UsI Umbria 2)

- **RADIOLOGIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **MAMMOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **R.M.N. – T.A.C.** (residenti fuori regione)

di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse

dai LEA.

Le prestazioni di diagnostica oggetto del presente accordo, di cui alle voci

del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M.

12.01.2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"*,

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M.

29/11/2001 *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"*.

L'Azienda USL Umbria n. 1, anche in nome e per conto dell'Azienda USL

Umbria n. 2, in caso di situazioni di necessità ed urgenza, si riserva la facoltà

di richiedere al Presidio un'offerta aggiuntiva rispetto alle tipologie di

prestazioni previste, nell'ambito delle attività accreditate e nei limiti del global

budget stabilito.

Gli specifici volumi relativi alle prestazioni sopra indicate sono stati definiti nel

rispetto di quanto previsto dalla DGR 1516/2018 e dalla nota pec di

chiarimento della Regione Umbria prot. N. 0215713 dell'11.10.2017, *"in*

ordine al corrispondente tetto di spesa derivante dall'applicazione della

vigente normativa e riferito all'anno 2011".

Le agende di prenotazione sono organizzate prevedendo la distinzione tra le

prime visite/primi accertamenti diagnostici ed i controlli (con esclusione dei

controlli relativi all'alta tecnologia), in relazione alla necessità di attuare il

piano del monitoraggio dei tempi di attesa esclusivamente sulle prime.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto, che al Presidio "Chirofisiogen Center S.r.l." risulta accreditato con Determina dirigenziale n. 5532 del 23.06.2016 e n. 7278 del 13 luglio 2017, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accREDITAMENTO dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque, il Presidio si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accREDITAMENTO.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Ottavio Farneti specialista in Radiologia.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre, per la

definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global

Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dalle Aziende

Sanitarie Regionali, i volumi finanziari massimi (global budget) per le

prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2019 viene determinato

al netto dei ticket delle prestazioni di cui al precedente art. 2, da

suddividere come segue:

- R.M.N. – T.A.C.:

€ 1.809.778,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

€ 42.000,00 (residenti fuori regione)

- Radiologia;

€ 10.000,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

- Ecografia:

€ 148.791,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

- Mammografia:

€ 20.000,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

Per quanto si riferisce al fabbisogno rappresentato dall'Azienda USL Umbria

n. 2 con nota pec prot. n. 29123/2019, prot. n.78794/2019 e prot n.

89778/2019 , si precisa che lo stesso viene quantificato in € 275.774,15 per

l'intero anno 2019, al netto dei ticket per le prestazioni di diagnostica, ma

che il presente accordo, in favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 2,

ha validità unicamente per il periodo 1.01.2019-31.06.2019 , come da

comunicazione dell'Azienda USL Umbria n. 2 prot. n. 133701/2019.

Pertanto, per il periodo 01.01.2019-30.06.2019 il budget da riconoscere in

favore dei residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n. 2 risulta essere



quantificato in rapporto ai mesi di validità dell'accordo stesso.

Il tetto di spesa per l'anno 2019 è definito in applicazione della normativa

sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n.

95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L.

19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata

dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1

comma 574

A chiusura dell'anno 2019 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo

andamento del ticket nel corrente anno.

Il budget 2019 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches

mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile

in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di

abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro, per i residenti dell'Azienda

USL Umbria n. 1, al 30.09.2019 nei 9/12 del budget complessivo.

Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate

prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei

mesi successivi. Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno

essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali,

ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e

prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite

nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in

presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento

dei tempi d'attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei

mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto dei tempi d'attesa.

Il volume delle prestazioni di **R.M.N – T.A.C** erogabili per l'anno 2019 ai residenti della Regione Toscana, non potrà superare il numero obiettivo di così quantificato: N 10 prestazioni di R.M.N e N. 1 T.A.C.

ART .5 - TARIFFE

Le prestazioni erogate sia ai residenti sia agli assistiti di altre Regioni, verranno compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i..

Alle prestazioni erogate ai residenti dell'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1 e dell'Azienda USL Umbria n.2 oggetto del presente accordo, il Presidio apporterà lo sconto previsto dalla legge finanziaria 2007 (2% prestazioni di diagnostica per immagini).

Sulle tariffe delle prestazioni, erogate ai residenti della Regione Toscana, eccedenti il numero obiettivo di cui al precedente art.4, oltre allo sconto del 2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007, verrà applicato un abbattimento del 50% sul tariffario regionale.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva o del bollino cartografico, recante il codice della confezione. In mancanza di

tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere

riconosciuto. Quanto sopra vale anche per prestazioni ad assistiti di fuori

Regione Umbria, salvo diverse modalità dettate dalle competenti Regioni o

USL extraregionali

E' compito della Struttura assicurare la conservazione della tracciabilità dei

mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque

non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 610 del 06.05.2019 "*Piano*

Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del

Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021" ed alla

D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "*Aggiornamento Tabelle RAO di*

cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa

(DGR 610/2019)".

Il Presidio contraente si impegna comunque ad effettuare a richiesta

dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni

tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una

programmazione delle singole prestazioni concordata con la USL Umbria

n. 1, stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni

erogate a ciascun paziente.

La prenotazione delle prestazioni avviene tramite il sistema gestito dal

Centro Unificato di Prenotazione (presso punti CUP aziendali, Farmacup e

punto CUP) sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai

fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie

ed il Presidio.

Il Presidio garantisce, la prenotazione con la metodologia RAO -

Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)".

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora il Presidio non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e strutture private accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1" ed all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo" dell'Azienda USL Umbria n. 2 in base agli ambiti territoriali di competenza. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative

esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

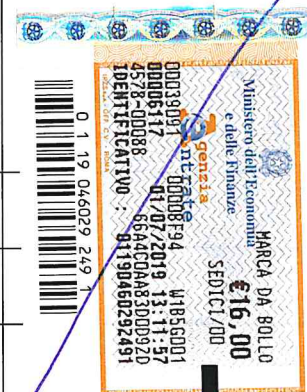
Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile per la Diagnostica di Immagine è il Dott. Ottavio Farneti specialista in Radiologia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662 dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel



Handwritten signature/initials

rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese

quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il

personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando

che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare

tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai

soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione

lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda.

In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture

allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di

cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei

contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune

verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal

Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante

nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto del ticket, saranno

effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture come di seguito indicato,

salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi

connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della

normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito

obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione

elettronica:

Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate; e deve essere trasmessa, in base alla residenza dei pazienti, alle Aziende Sanitarie di riferimento, per i controlli di rito; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dal Presidio, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle



	medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria
	Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio,
	se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella
	prima fatturazione utile.
	Inoltre il Presidio, limitatamente ai residenti nell'Azienda Usl Umbria n. 1, si
	impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò
	dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni
	erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel
	"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".
	L' Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e
	dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale
	fornisce gratuitamente al Presidio il proprio programma di controllo-gestione
	flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il
	Presidio possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale
	rispetto alle prescrizioni vigenti.
	Per le prestazioni rese a favore dei residenti dell'Azienda Usl Umbria n. 2,
	relativamente alla gestione del flusso "C", l'Azienda Usl Umbria n. 2
	provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni
	erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel
	"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".
	Il Presidio si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze
	indicate, la trasmissione dei dati al <u>Ministero Economia e Finanze</u> , con le
	modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria
	(di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con

modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003) ed inviare copia della ricevuta a

questa Azienda tramite posta certificata.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di

governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al

Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla

normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle

indicazioni di appropriatezza prescrittivi stabilite dalla normativa vigente, di

cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla

sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà

contestata a mezzo Pec al Presidio, il quale avrà un termine di 30 giorni per

le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale

termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed

all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza

comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento

a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni

erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di

tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la

idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma

restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di

igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE



Il presidio si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 22,00
- il sabato dalle ore 07,00 alle ore 18,00

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART.16 - SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall' Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

ART. 17 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL

è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata

A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L' Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Presidio interessato.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e



dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in
tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato
discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle
prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed alla Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile all'indirizzo : <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.



Handwritten signature or initials.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 - DECORRENZA

La decorrenza del presente accordo contrattuale è:

- per l'Azienda USL Umbria n. 1: dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

- per l'Azienda USL Umbria n. 2: dal 01.01.2019 al 30.06.2019

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART.22 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di

diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 e

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."

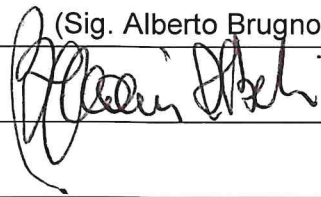
l'Azienda Usl Umbria n. 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Alberto Brugnoni)

(Dott. Andrea Casciari)




Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."

Il Legale Rappresentante

(Sig. Alberto Brugnoni)





Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1, l'Azienda USL Umbria n. 2 ed il Presidio **CHIROFISIOGEN CENTER s.r.l.** per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini (R.M.N. – T.A.C – radiologia – ecografia - mammografia)

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

IL CHIROFISIOGEN CENTER s.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 857/2017 ,della DGR n.1516/2019 tra l'Azienda USL Umbria 1, Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 5532 del 23.06.2016, per l'attività : Diagnostica Per Immagini (R.M.N. – T.A.C – Radiologia – Ecografia - Mammografia)

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento

dell'Azienda UsI Umbria 1,(reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalI>) ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente
Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Presidio CHIROFISIOGEN
CENTER viene eletto competente il Foro di Perugia..

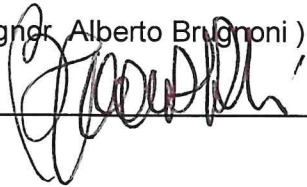
Perugia, li ...28/06/19...

Per il Direttore Generale dell'Azienda UsI Umbria 1 – il Direttore Generale
(Dott. Andrea Casciari)



Per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER - Il Legale rappresentate

(Signor Alberto Brugnoli)



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Prestazioni di Diagnostica per Immagini e di Diagnostica di Laboratorio" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e la Struttura Chirofisiogen Center S.r.l., di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Struttura Chirofisiogen Center S.r.l. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il *"Responsabile"* si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il *"Responsabile"* non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il *"Responsabile"* si impegna a non ricorrere a un altro responsabile *"Sub-responsabile"* senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il *"Responsabile"* del trattamento si impegna ad informare il *"Titolare"* del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al *"Titolare"* del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il *"Responsabile"* ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del *"Titolare"* del trattamento, il *"Sub-responsabile"* del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il *"Sub-responsabile"* del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *"Responsabile"* conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il *"Responsabile"* si impegna ad assistere il *"Titolare"* del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *"Titolare"* del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il *"Responsabile"*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propri disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il *"Titolare"* nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il28/06/19.....

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per la Struttura

"Chiroptogen Center Srl."

